

Divieto di distribuire utili per enti no profit coi criteri del Codice del Terzo settore

L'utilizzabilità dei nuovi criteri potrebbe essere estesa anche agli enti non commerciali non ETS dopo l'abrogazione della normativa sulle ONLUS

/ Paola RIVETTI

In relazione alle principali tipologie di enti non commerciali (fondazioni, associazioni e comitati), gli artt. [14-42](#) c.c. non contengono specifiche disposizioni in materia di erogazione di compensi agli associati che svolgano specifiche attività, oppure ai componenti gli **organi dell'ente**. Tale aspetto viene generalmente disciplinato nell'ambito dello statuto dell'ente o di un suo regolamento interno.

Specifici vincoli possono essere previsti in relazione a determinate categorie di enti non commerciali oppure a fini fiscali per la fruizione di disposizioni di favore.

A questo proposito, la fruizione di particolari regimi fiscali può essere subordinata alla previsione statutaria circa il **divieto di distribuire**, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, come previsto dall'[art. 10](#) comma 1 del DLgs. 460/97, in materia di ONLUS, e dall'[art. 148](#) comma 8 del TUIR, per beneficiare della decommercializzazione delle attività svolte dagli enti associativi.

In relazione all'interpretazione della nozione di "**distribuzione indiretta**" di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, la C.M. n. [124/98](#) (§ 5.3) ha chiarito che possono essere utilizzati, in via generale, i criteri stabiliti dal citato [art. 10](#) comma 6 del DLgs. 460/97, il quale considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, tra l'altro, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del **collegio sindacale** delle società per azioni.

Il tema della distribuzione indiretta di utili e avanzi di gestione è stato interessato dalla riforma del **Terzo settore**. In particolare, l'[art. 8](#) del DLgs. 117/2017, nel ribadire il divieto, dispone che si considera, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Rispetto alla corrispondente previsione dell'[art. 10](#) comma 6 lett. c) del DLgs. 460/97, si segnala l'inclusione espressa di chiunque rivesta cariche sociali, ulteriori all'amministrazione e al controllo, nonché la parametrizzazione del compenso a criteri più elastici. Al ri-

guardo, però, è stato osservato che, in assenza di ulteriori elementi definitivi dalla prassi amministrativa o dalla giurisprudenza, l'applicazione di tali criteri si presta a interpretazioni diverse e **utilizzi non uniformi**.

Il Codice del Terzo settore introduce anche una **sanzione** (da 5.000 euro a 20.000 euro) a carico degli amministratori che violino il divieto di distribuzione degli utili ([art. 91](#) comma 1 del DLgs. 117/2017).

Tale normativa sarà direttamente applicabile agli enti che sceglieranno di aderire al Terzo settore, i quali dovranno, se del caso, intervenire sui compensi corrisposti ai membri degli organi sociali in modo da calibrarli ai parametri sopra indicati.

Ci si può chiedere se la stessa normativa possa essere applicata ai medesimi enti laddove decidano di **non entrare** a far parte del Terzo settore. A tal proposito, si può richiamare il parere del Consiglio di Stato 30 luglio 2018 n. [1989](#) che, nel valutare la legittimità di una modifica allo statuto di una fondazione riconosciuta con la quale venivano incrementati i compensi degli amministratori, ha fornito un'utile indicazione.

Un parere del Consiglio di Stato sembrerebbe a favore dell'applicabilità

È stato precisato che, sebbene le norme del DLgs. [117/2017](#) siano direttamente applicabili esclusivamente agli enti del Terzo settore, "non applicare la disposizione sui compensi agli amministratori [art. 8 del DLgs. 117/2017, ndr] alle fondazioni che non rientrano nel Terzo settore pur svolgendo attività similari potrebbe costituire motivo di **disparità di trattamento**. [...] In definitiva, nel caso in cui la fondazione non riceva risorse pubbliche è possibile prevedere una limitata remunerazione degli amministratori che potrà essere parametrata anche alle indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 117".

Il parere sembrerebbe deporre **a favore** dell'applicabilità anche agli enti esclusi dal Terzo settore delle disposizioni sugli indici di distribuzione indiretta di utili definiti dal Codice del Terzo settore, specie a seguito dell'abrogazione della disciplina sulle ONLUS che interverrà quando il DLgs. 117/2017 sarà completamente efficace (ossia, con l'autorizzazione della Commissione europea e l'operatività del RUNTS). In ogni caso, quest'aspetto potrà essere confermato dagli orientamenti di prassi e giurisprudenziali che andranno formandosi nel tempo.